

N. 12271/2021 Reg. Gen. Trib.
N. 43776/2018 N.R. MOD. 21 (P.M.)
N. 3593/2021 G.I.P. (MOD. 20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 7^A PENALE

composto dai Sigg. Magistrati

Dott. Marco Tremolada	Presidente
Dott. Mauro Gallina	Giudice est.
Dott.ssa Silvana Pucci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

_____, nato a _____ il _____, libero, assente, difeso di fiducia dall'avv. Claudio Coratella del foro di Roma e dall'avv. Vincenzo Rienzi del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato;

_____, nato a _____ il _____, libero, assente, difeso di fiducia dall'avv. _____ del foro di Rimini, presso il quale è elettivamente domiciliato,

IMPUTATI

Sentenza N. 1265 | 22

Del 9.2.22

Data arresto

Data eventuale
scarcerazione

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA

II

Al Visto

Milano, 9/2/2022

IL SOST. PROC.
GENERALE

A) del delitto previsto e punito dagli artt. 314 e 81 co. I c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno delittuoso si appropriava quale amministratore unico della proprietaria del sito in Milano in nella qualità di incaricato di pubblico servizio della somma di euro 48.520,00 incassata a titolo di Imposta Comunale di soggiorno nella Città di Milano e versata dai clienti ospiti della struttura nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016.
Commissio in Milano dal 15.10.2016 al 15.12.2016

A) del delitto previsto e punito dall' art 314 c p perché si appropriava quale amministratore unico della proprietaria del sito in Milano in nella qualità di incaricato di pubblico servizio della somma di euro 7.915,00 incassata a titolo di Imposta Comunale di soggiorno nella Città di Milano e versata dai clienti ospiti della struttura nel mese di dicembre 2016.
Commissio in Milano 15.1.2017

Persona Offesa costituita Parte Civile:
Comune di Milano, con l'avv del foro di Milano.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il PM: chiede pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Per la Parte Civile: si rimette.

per la difesa: si associa.

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica
b) Corpi Reato
c) Mod.1

II

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.
b) Carceri

II

Redatta Scheda il

Per comunicazione

all'ufficio
elettorale del
Comune di

estratto all'Ufficio

Campione
Penale per
forfetizzazione

Campione Penale
Art.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il G.U.P. presso questo Tribunale, all'esito dell'udienza preliminare, con decreto *ex* articolo 429 c.p.p. recante la data del 28 settembre 2021, disponeva il rinvio a giudizio di e , con distinte imputazioni di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. (imputazioni compiutamente indicate in epigrafe), fissando la comparizione dei predetti per l'udienza del 15 dicembre 2021 avanti questa sezione penale del tribunale in composizione collegiale.

Sede nella quale, non essendo comparsi gli imputati, il Tribunale disponeva procedersi in loro assenza ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. e, raccolta questione di costituzionalità della norma incriminatrice sollevata dalla difesa Rienzi, veniva dichiarato aperto il dibattimento e si rinviava all'udienza del 12 gennaio 2022 per l'ammissione dei mezzi di prova.

In tale udienza la difesa di chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione *ex* art. 129 c.p.p. a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 146 del 2021, istanza cui si associavano il PM e la difesa di

All'udienza del 9 febbraio 2022 il Tribunale pronunciava sentenza con motivazione contestuale.



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Il processo che vede imputati _____ e _____ ha ad oggetto atti di illecita appropriazione di somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno in periodi compresi tra il 15 ottobre 2016 e il 15 gennaio 2017, essendosi _____ avvicendati nella carica di amministratori unici della _____ l., proprietaria del _____ sito in Milano, via _____

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180 *comma 3 ultimo periodo* del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 – convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 - che ha novellato l'art. 4 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il gestore di struttura ricettiva incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno ha assunto la veste di sostituto d'imposta, mentre le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono state ricomprese nell'ambito dell'illecito amministrativo.

Per effetto di tali modificazioni, dottrina e giurisprudenza unanimi hanno ritenuto cessata a far data dall'entrata in vigore del d.l. 34 del 2020 la rilevanza penale della condotta di omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta da parte del gestore, in precedenza ricondotta alla fattispecie del peculato in forza del riconoscimento della qualità di "agente contabile", come tale incaricato di pubblico servizio.

La Corte di Cassazione, con due sentenze della Sesta Sezione Penale (n. 30227 del 28/09/2020, Rv. 279724 – 01 e n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286 – 01), ha tuttavia escluso che l'intervento legislativo abbia determinato una "abolitio criminis", con conseguente retroattività ai sensi dell'art. 2 *secondo comma* c.p., bensì un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore: ha pertanto ritenuto permanere la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34.

Ora, con l'art. 5 *quinquies* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23", il legislatore ha precisato che la disposizione normativa, e conseguentemente l'attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, si applicano al gestore della struttura recettiva anche con riguardo ai fatti verificatisi anteriormente al 19 maggio 2020, al pari della disciplina sanzionatoria. Ha in altri termini stabilito la portata retroattiva della disposizione che ha comportato il venir meno del rilievo penale della condotta di omesso versamento dell'imposta di soggiorno.

Consequentemente, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in questa sede, in accoglimento della richiesta concordemente avanzata dalle parti, va pronunciata sentenza di assoluzione di _____ e _____ dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Gli atti vanno trasmessi al Prefetto competente ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa.

P.Q.M.



Visto l'art. 129 c.p.p.

ASSOLVE

e dai reati loro rispettivamente ascritti e di cui alla rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

DISPONE

La trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla irrogazione della prevista sanzione amministrativa;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, lì 9 febbraio 2022

I giudici



Il Presidente



SEZIONE 7 PENALE
DEPOSITATO IN UDIENZA
OGGI 9/2/2022

